

Condizioni generali di vendita CK

Versione 11/2025

I. Condizioni di vendita della società CK per la vendita, la fornitura e il noleggio di sistemi di casseforme e ponteggi con relativi accessori e servizi correlati

A. Validità, Informazioni generali

1. Validità

- 1.1 Salvo diversamente pattuito per iscritto, le condizioni di vendita della CK valgono per tutti i servizi e le prestazioni resi nell'ambito dei rapporti commerciali correnti ed anche per quelli futuri, anche se non espressamente pattuiti.
- 1.2 Le condizioni commerciali della CK costituiscono una parte integrante del contratto stipulato tra la società Conrad Kern Ticino SA (CK) ed il rispettivo cliente, indipendentemente dalla sua durata.
- 1.3 A titolo d'integrazione valgono il listino prezzi CK nella versione valida al momento della stipula del contratto come pure le direttive dell'Associazione GSV Güteschutzverbandes Betonschalungen e.V. nella versione valida scaricabile gratuitamente all'indirizzo web <https://www.gsv-betonschalungen.de>
- 1.4 Le condizioni di vendita generali del cliente non trovano applicazione. Queste sono respinte. Si applicano solo se queste vengono riconosciute espressamente per iscritto dalla società CK. In caso di contraddizione prevalgono le condizioni di vendita della CK.
- 1.5 Le offerte della CK non sono vincolanti. Il contratto con il cliente si instaura solo in seguito alla conferma d'ordine scritta di CK. La portata della prestazione da parte di CK è definita in maniera definitiva nella conferma d'ordine scritta comprensiva di allegati. Eventuali accordi accessori o modifiche necessitano della conferma scritta della società CK.

2. Informazioni generali

- 2.1 Il cliente deve concedere alla società CK, se necessario, l'utilizzo o co-utilizzo gratuito di: spazi di lavoro e deposito necessari in cantiere, vie d'accesso e binari di collegamento, gru e mezzi di sollevamento, utensili, attacchi per l'acqua e l'energia elettrica. I costi per il consumo e il relativo contatore sono a carico del cliente.
- 2.2 CK non è tenuta a prestare fidejussioni a titolo di garanzia o per l'esecuzione del contratto, in particolare performance bonds.
- 2.3 CK non partecipa, neanche in misura percentuale ad alcuna assicurazione per il settore edile o di natura similare.
- 2.4 I dati riferiti a persone saranno salvati da CK nel rispetto delle norme di legge.
- 2.5 Qualora singole clausole delle condizioni di vendita della società CK dovessero risultare invalide, è fatta salva la validità delle restanti clausole.

3. Foro competente e diritto applicabile

- 3.1 Foro competente per le eventuali controversie inerenti all'applicazione e l'interpretazione del contratto è il foro presso la sede di CK. Quest'ultima si riserva, a propria scelta, di adire le vie legali nei confronti del cliente anche presso la sede di quest'ultimo o presso un altro tribunale competente.
- 3.2 I rapporti legali tra la società CK e il cliente sono soggetti alla legislazione elvetica.

B. Condizioni per la vendita

1. Termini e scadenze

- 1.1 Le date di consegna e altri termini non sono vincolanti, a meno che questi non siano indicati espressamente come vincolanti nel contratto.
- 1.2 I termini di consegna decorrono solo in seguito all'avvenuto chiarimento tecnico e commerciale di tutti i particolari relativi all'esecuzione. Gli stessi presupposti valgono per il rispetto dei termini di consegna pattuiti. Ulteriore presupposto è il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali e di cooperazione da parte del cliente.
- 1.3 I termini e le scadenze non decorrono prima della presentazione di tutti gli attestati o autorizzazioni previsti e/o l'avvenuto versamento dell'acconto previsto.
- 1.4 Gli obblighi di consegna si intendono con la riserva di una rispettiva corretta e tempestiva consegna propria, a meno che la consegna propria non corretta o tardiva sia imputabile alla società CK.
- 1.5 In casi di forza maggiore o di altri impedimenti, che esulano dal campo d'influenza CK, ad esempio scioperi, serrate, divieti governativi, difficoltà d'approvvigionamento elettrico o dei trasporti come pure disturbi aziendali ecc. i termini si protraggono e le scadenze si allungano secondo le rispettive ripercussioni.
- 1.6 Se CK è in ritardo nell'adempimento del contratto per altri motivi, il danno dovuto al ritardo da comprovare è limitato allo 0,5% del valore contrattuale della fornitura in ritardo per ogni settimana intera di ritardo, al massimo comunque al 5% del valore contrattuale.

2. Passaggio dell'uso e del rischio

- 2.1 Il passaggio dell'uso e del rischio per la cosa fornita – anche nel caso di consegna CPT – avviene al compratore alla consegna allo spedizioniere o vettore o al compratore stesso.
- 2.2 CK può definire tipo di spedizione e imballo.
- 2.3 Le spese di trasporto e spedizione come pure dell'imballo e relativi oneri sono a carico del compratore.
- 2.4 Eventuali assicurazioni per il trasporto vengono stipulate solo dietro espressa richiesta e a spese del compratore.

3. Presa in consegna, Accettazione

- 3.1 La prestazione deve essere presa in consegna dal compratore anche quando questa presenta vizi minimi. Il compratore è tenuto a ispezionare la merce subito alla consegna e a denunciare gli eventuali vizi a CK in modo tempestivo (possibilmente sulla bolla di consegna). L'obbligo di verifica e denuncia del compratore si determina ai sensi dell'articolo 201 OR. In presenza di quantitativi di fornitura importanti dello stesso tipo, l'intero lotto fornito può essere rifiutato come difettoso solo se i vizi vengono stabiliti mediante una procedura di verifica a campione riconosciuta da ambo le parti.
- 3.2 Sono ammesse le forniture parziali.
- 3.3 La prestazione si intende soddisfatta se l'oggetto della stessa corrisponde alle condizioni del contratto, oppure, se la presa in consegna da parte del compratore viene ritardata o impossibilitata, pur essendo stata data la disponibilità alla prestazione da parte di CK.
- 3.4 Dietro accordo espresso di accettazione, il compratore deve procedere al collaudo/accettazione dell'oggetto della prestazione nello stabilimento o deposito della società CK. Se il compratore rinuncia al collaudo pattuito, l'oggetto della fornitura si intende accettato/collaudo come da contratto.

4. Prezzi

- 4.1 Vengono fatturati i quantitativi definiti alla consegna.
- 4.2 In caso di incremento dei prezzi di materiali o materie prime, di stipendi e salari come pure dei costi di produzione nel lasso che intercorre tra la stipula del contratto e la consegna, la società CK è autorizzata ad aumentare i prezzi pattuiti secondo l'incremento insorto tenendo in considerazione una eventuale riduzione dei prezzi di altre voci di costo. Su richiesta, CK deve comprovare al compratore i relativi adeguamenti dei prezzi.
- 4.3 Tutti i prezzi si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto di legge.

5. Condizioni di pagamento

- 5.1 Le fatture hanno scadenza entro 14 giorni dal ricevimento della fattura, senza detrazioni. CK si riserva di addebitare interessi di mora del 5% annui (Articolo 104 OR) al superamento del termine di pagamento.
- 5.2 Al compratore non spettano diritti di trattenuta, a meno che il credito su cui si basa il diritto di trattenuta, sia legalmente determinato o riconosciuto da CK. In questo caso il diritto di trattenuta ha scadenza solo alla scadenza di un mese dall'annunciato esercizio da parte del compratore.
- 5.3 La compensazione è ammessa solo con un credito riconosciuto da CK o stabilito legalmente.
- 5.4 Il compratore può cedere a terzi tutti i diritti di qualsiasi natura nei confronti di CK solo con il suo consenso scritto.
- 5.5 Al momento del primo pagamento parziale ha scadenza l'imposta sul valore aggiunto totale da valersi sull'intero pagamento.
- 5.6 In caso di mancato pagamento CK invierà un sollecito con una nuova scadenza di pagamento. Al termine di questa scadenza verranno addebitate le spese di CHF 20.00 per il primo sollecito, di CHF 30.00 per il secondo sollecito e di CHF 50.00 per l'ultimo sollecito. L'acquirente dovrà inoltre rimborsare a CK tutti i costi relativi al recupero del credito e i costi risultanti dall'azione giudiziaria. Rimangono inalterate tutte le richieste di risarcimento danni da parte di CK. Se al cliente sono stati concessi benefici, come per esempio sconti, si concorda che, in caso di mancato pagamento, questi perdono validità e che CK potrà fatturarli.
- 5.7 In caso di mancato pagamento da parte del cliente, dopo la scadenza dei solleciti, CK potrà fatturare tutti i crediti ancora esistenti e non andati in prescrizione.

6. Riservato dominio

- 6.1 Tutti gli articoli consegnati rimangono proprietà di CK, fino al completo pagamento del prezzo pattuito (inclusi i costi dovuti dal compratore più gli interessi). Fino a quel momento non possono essere ceduti, pignorati, combinati con altri articoli, tanto meno noleggiati senza il consenso di CK.
- 6.2 CK è autorizzata a registrare il riservato dominio presso la sede del compratore nel registro dei riservati domini.

Condizioni generali di vendita CK_Versione_2025-11_IT

6.3 L'incasso di crediti parziali della fattura corrente oppure l'incasso del saldo e il relativo riconoscimento non cancellano il riservato dominio.

6.4 Se dopo la stipula del contratto viene accertato che il diritto di pagamento è pregiudicato dalla mancata capacità di provvedersi del compratore, CK può pretendere una garanzia. Se non viene fornita tale garanzia, spetta a CK la possibilità di recedere dal contratto (Articolo 83 OR). E' fatto salvo un eventuale diritto al rimborso danni.

7. Conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo di pagamento

7.1 Se per il mancato rispetto di un obbligo di pagamento o per un comportamento non corretto del compratore CK dovesse recedere dal contratto oppure ritirare gli articoli consegnati per altre motivazioni sulla base del riservato dominio, il compratore deve rimborsare, per il tempo del suo possesso, il valore della cessione sotto forma di un indennizzo adeguato d'utilizzo.

7.2 Il rimborso non deve superare il prezzo d'acquisto. Inoltre, devono essere rimborsate le spese divenute inutili come conseguenza della conclusione del contratto. E' fatto salvo l'esercizio dell'indennizzo danni.

8. Garanzia

8.1 Caratteristiche nominali

Per gli articoli che sono destinati alla produzione di superfici in cemento visibili, le caratteristiche nominali degli articoli si determinano secondo i criteri delle schede prodotti dell'associazione Betonschalungen e.V. nella versione valida alla stipula del contratto.

8.2 Vendita di articoli nuovi

CK sostituisce gli articoli nuovi o migliora questi a proprie spese qualora questi articoli risultino successivamente difettosi in seguito ad una circostanza prima del passaggio del rischio.

Il riservato dominio (punto 6) vale anche per i componenti sostituiti.

Per le sedi di consegna e montaggio al di fuori del territorio svizzero, i costi totali da sostenere sono limitati all'ammontare del valore del contratto.

In casi di concorso di cause per i vizi da parte del compratore, in particolare in caso di mancato rispetto del suo obbligo di rimborso danni e riduzione dei danni, CK ha un diritto ad indennizzo danni corrispondente al concorso di cause del compratore dopo il relativo intervento migliorativo.

8.3 Vendita di articoli usati

La vendita di articoli usati avviene ad esclusione di qualsiasi garanzia.

9. Responsabilità

9.1 Ogni responsabilità contrattuale o extra-contrattuale di CK che esula quella di legge ai sensi dell'articolo 197 ff OR, in particolare la responsabilità per i danni conseguenti o indiretti, è esplicitamente esclusa.

9.2 L'esclusione della responsabilità non vale per i danni intenzionali o dovuti a colpa grave.

9.3 Le richieste di protezione dei dati non sono coperte da questo regolamento di responsabilità.

10. Acquisto in seguito al noleggio

10.1 Se CK pattuisce con il cliente in relazione ad un contratto di noleggio, che il cliente acquisti il materiale noleggiato, integralmente o parzialmente, il prezzo di acquisto si calcola come a seguire, salvo un diverso accordo contrattuale: valore da nuovo del materiale di noleggio secondo il listino prezzi CK valido alla data dell'acquisto meno il 75% dei canoni di noleggio addebitati e pagati per questo materiale. Resta inteso che i canoni di noleggio addebitati e pagati possono essere compensati fino ad un massimo del 50% del valore da nuovo del materiale di noleggio in caso di acquisto. I costi di logistica calcolati e pagati come pure i costi di trasporto non vengono rimborsati in caso di acquisto in seguito al noleggio.

10.2 CK non è tenuta alla stipula di un contratto d'acquisto in seguito ad un contratto di noleggio.

C. Condizioni per il noleggio

1. Principi di calcolo, Caratteristica del materiale dato a noleggio, deposito per il noleggio

1.1 Le offerte di CK si basano sulla quantità di materiale a noleggio (elenco CK) per un determinato periodo di noleggio come pure sul listino prezzi vigente alla data della consegna.

1.2 La massa della superficie interessata dalle casseforme, il tempo in cui la superficie interessata deve essere pronta e la pianificazione divengono parte integrante vincolante del contratto di noleggio se questi vengono comunicati dal noleggiatore. Il noleggiatore deve provvedere in tal senso mediante consegna dei disegni di esecuzione e svolgimento (calendario tempi di costruzione). Eventuali modifiche rientrano nel campo di responsabilità esclusivo del noleggiatore.

1.3 Il materiale a noleggio è solitamente materiale usato. Non sussiste un diritto per materiale nuovo. Il materiale a noleggio viene testato in stabilimento prima della consegna e dopo la restituzione secondo le direttive GSV e pulito, se risulta necessario. La superficie delle casseforme può presentare punti di riparazione eseguiti a regola d'arte. Requisiti particolari inerenti la superficie devono essere pattuiti anticipatamente tra CK e il noleggiatore.

1.4 Relativamente alle caratteristiche intrinseche del materiale noleggiato si applica la direttiva „Criteri di qualità per le casseforme date a noleggio/Qualitätskriterien von Mietschalungen“ dell'associazione Betonschalungen e.V. come pure i criteri di valutazione per questo materiale nella versione in vigore alla stipula del contratto

1.5 CK è autorizzata a legare la consegna del materiale a noleggio al rilascio di una cauzione fino all'ammontare del valore d'inventario (valore temporale). CK può soddisfare i propri crediti che insorgono durante o dopo la conclusione del rapporto di noleggio nei confronti del noleggiatore, avvalendosi di tale cauzione.

2. Prestazioni accessorie

2.1 Il noleggiatore può ordinare alla società che fornisce il materiale a noleggio prestazioni aggiuntive, tra cui ad esempio: prestazioni tecniche sotto forma di calcoli statici o pianificazione dell'impiego di casseforme, servizi di trasporto e logistica, riparazioni di danni provocati da un impiego inadeguato del materiale noleggiato e la pulizia del materiale stesso dopo la restituzione.

2.2 I costi delle prestazioni accessorie sono a carico del noleggiatore.

3. Consegna e fornitura del materiale noleggiato

3.1 La responsabilità per il materiale noleggiato – anche in caso di consegna CPT – passa al noleggiatore stesso al momento della consegna allo spedizioniere o vettore o al noleggiatore stesso.

3.2 Il materiale noleggiato deve essere preso in consegna dal noleggiatore a meno che lo stesso non presenti vizi sostanziali. Sono ammesse prestazioni parziali.

3.3 Dopo la consegna del materiale noleggiato, se abituale secondo la pratica commerciale in uso, il noleggiatore deve verificarlo tempestivamente in termini di completezza e funzionalità. Inoltre, sono da verificare in particolare i colli.

3.4 La tipologia di spedizione, l'imballo e gli ausili del trasporto quali ad esempio box, pallett, contenitori per il trasporto ecc. saranno determinati da CK. In caso di consegna mediante le tipologie di imballi succitati il noleggiatore deve usare gli stessi ausili per il trasporto di reso.

3.5 I costi per la spedizione, trasporto, imballo e gli ausili come pure il carico e lo scarico in cantiere o nel deposito del noleggiatore sono a carico di quest'ultimo.

Il noleggiatore sostiene pure i prezzi per i tempi di attesa in fase di carico e scarico in cantiere, se questi superano le due ore, a meno che i tempi di attesa non siano imputabili a lui stesso.

3.6 Gli elementi mancanti o difettosi devono essere registrati sulla bolla di consegna di CK e denunciati a quest'ultima tempestivamente. Se il noleggiatore omette la denuncia, la fornitura è da intendersi approvata, a meno che non si tratti di un vizio che non era riscontrabile in fase di controllo.

3.7 CK si impegna a migliorare i vizi accertati e riconosciuti sul materiale noleggiato o a fornire una consegna sostitutiva. Se il vizio annulla l'uso contrattuale degli articoli a noleggio per un dato periodo di tempo, il noleggiatore è esonerato per questo stesso periodo dal pagamento del canone di noleggio. Sono esclusi ulteriori diritti del noleggiatore, con riserva del punto 6.7.

4. Impiego del materiale noleggiato, obbligo di cura

4.1 Il noleggiatore deve rispettare le disposizioni delle istruzioni di montaggio e impiego, le relative leggi sulla sicurezza sul lavoro come pure le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni nella versione valida.

4.2 Il noleggiatore risponde dello stoccaggio tecnico e materiale, della pulizia intermedia e finale, della pulizia della superficie delle casseforme come pure dell'utilizzo corretto dei separatori.

4.3 Il noleggiatore si impegna ad usare il materiale noleggiato con cura e secondo le relative definizioni come pure a intraprendere tutte le misure per fare in modo che il suo valore e la sua idoneità non risultino ridotte oltre la normale usura.

4.4 Il noleggiatore risponde di tutti i danni al materiale noleggiato, se questi sono insorti in seguito ad uso o stoccaggio inadeguato.

4.5 Il trasferimento da parte del cliente del materiale noleggiato da un cantiere diverso da quello indicato nel contratto di noleggio presuppone il consenso scritto da parte di CK. In caso di violazione il noleggiatore è tenuto all'indennizzo danni.

5. Obblighi di monitoraggio e protezione

5.1 Il noleggiatore deve monitorare di continuo gli articoli a noleggio sul luogo di utilizzo e separare eventuali componenti danneggiati. L'obbligo di riparazione e manutenzione per tutta la durata del noleggio compete al noleggiatore.

5.2 Il noleggiatore deve proteggere con cura dal possibile furto il materiale noleggiato. In caso di furto, il noleggiatore è tenuto a denunciarlo tempestivamente per iscritto al noleggiatore e alle autorità competenti. Una copia della denuncia alla polizia deve essere spedita con sollecitudine al noleggiatore.

5.3 Il noleggiatore deve giustificare la perdita del materiale noleggiato, a meno che non abbia soddisfatto tutti gli obblighi di cui al punto 3.

6. Termini e scadenze

6.1 I termini di consegna e le altre scadenze non sono vincolanti a meno che non siano contrassegnati come tali espressamente nel contratto.

6.2 I termini di consegna decorrono solo dall'avvenuto chiarimento tecnico e commerciale dei particolari di esecuzione. Questi presupposti valgono per il mantenimento dei termini di consegna pattuiti. Presupposto ulteriore è il rispetto di tutti gli obblighi di contratto e cooperazione del noleggiatore.

Condizioni generali di vendita CK_Versione_2025-11_IT

- 6.3 Se CK è in ritardo con una consegna, il noleggiatore è tenuto a fissare per iscritto una adeguata proroga. Solo dopo la scadenza di questa proroga il noleggiatore può recedere dal contratto.
- 6.4 Gli obblighi di fornitura sono soggetti alla riserva di una corretta e tempestiva consegna propria di CK, a meno che tale consegna propria non corretta o in ritardo sia imputabile a CK.6.5 Gli eventi di forza maggiore o altri impedimenti che esulano dal campo d'influenza di CK, ad esempio scioperi, serrate, divieti governativi, serrate energetiche, difficoltà di trasporto come pure interruzioni aziendali ecc. prorogano i termini e allungano i tempi secondo le relative ripercussioni. Questo vale anche se un tale evento subentra presso un subfornitore di CK.
- 6.6 Sono esclusi diritti all'indennizzo del danno dovuto al ritardo, se a CK o ad altre persone per le quali risponde CK, non sono imputabili dolo o colpa grave.
- 6.7 Un eventuale danno dovuto a ritardo è limitato allo 0,5% del prezzo contrattuale della prestazione in ritardo per ogni settimana intera di ritardo, al massimo comunque al 5% del prezzo contrattuale. Prezzo contrattuale per il noleggio è il prezzo per massimo 3 mesi.
- 7. Targhette, Pubblicità**
- 7.1 CK è autorizzata ad apporre sul materiale noleggiato pubblicità di dimensione adeguata in punto ben visibile per la propria azienda ed i propri prodotti.
- 7.2 CK è inoltre autorizzata a fotografare e a valorizzare le opere menzionando il nome del cliente nell'ambito della pubblicità CK (cataloghi, depliant, elenchi di referenze ecc.).
- 7.3 L'apposizione di pubblicità sul materiale noleggiato a favore del noleggiatore o di terzi, in particolare del costruttore, presuppone il consenso scritto preliminare di CK, se ciò presuppone un intervento sostanziale sul materiale noleggiato. I costi per l'apposizione della pubblicità per il noleggiatore o terzi sono a carico del noleggiatore.
- 8. Durata del noleggio**
- 8.1 La durata di noleggio minima è di 30 giorni.
- 8.2 La durata di noleggio decorre dalla data della comunicazione di merce pronta presso il noleggiatore o da quella data in cui il materiale noleggiato abbandona il deposito CK o viene spedito e termina alla data dell'avvenuta restituzione presso il deposito di CK indicato nel contratto da CK.
- 8.3 Se il ritiro avviene più tardi rispetto a quanto pattuito per ragioni che sono imputabili al noleggiatore, la data della comunicazione di merce pronta vale come primo giorno di noleggio.
- 8.4 Nel caso di materiale pre-montato il periodo di noleggio decorre dall'inizio del periodo di montaggio da pattuire nel contratto di locazione.
- 8.5 Il rischio legato all'utilizzo del materiale noleggiato è a carico del noleggiatore.
- 8.6 Non sono concessi variazioni o riduzioni dei canoni di noleggio per giorni festivi, intemperie o fermi tecnici.
- 9. Ulteriore noleggio**
- 9.1 Il materiale noleggiato di CK non deve essere noleggiato a terzi, tanto meno messo a disposizione in altro modo a favore di terzi o a scapito di CK, a meno che CK non abbia rilasciato a questo proposito debita autorizzazione per iscritto. L'utilizzo del materiale noleggiato da parte di un subfornitore del noleggiatore non necessita di alcuna autorizzazione ai sensi del paragrafo che precede.
- 9.2 Eventuali crediti insorti per disposizioni sul materiale noleggiato nei confronti di terzi passano a CK dalla data della loro efficacia.
- 10. Restituzione del materiale noleggiato**
- 10.1 Le restituzioni del materiale noleggiato avvengono a spese e a rischio del noleggiatore.
- 10.2 Le assicurazioni per il trasporto sono escluse solo dietro richiesta espressa e a spese del noleggiatore.
- 10.3 Il noleggiatore è tenuto a restituire il materiale noleggiato in maniera completa, nelle condizioni tecniche originarie, senza i danni che esulano dalla normale usura, in stato di pulizia e pronto per essere impiegato, debitamente smontato, raggruppato secondo le dimensioni, palettizzato e/o idoneo ad essere scaricato con un carrello elevatore.
- 10.4 Il noleggiatore deve provvedere alla pulizia prima della restituzione del materiale noleggiato secondo le direttive dell'associazione Betonschalungen e.V. come pure i criteri di valutazione di CK per il materiale noleggiato nella versione vigente salvo diverso accordo al proposito.
- 10.5 Le riparazioni del materiale noleggiato vengono effettuate da CK a spese del noleggiatore.
- 10.6 Il materiale noleggiato divenuto inutilizzabile o andato perso deve essere rimpiazzato dal noleggiatore. Come materiale inutilizzabile si intende il materiale noleggiato che non può più essere riparato con una spesa adeguata. Il noleggiatore deve sostenere anche le spese per lo smaltimento del materiale noleggiato non riparabile, ad esempio delle travi.
- 10.7 Gli elementi meccanici ingrassati quali ad esempio viti e mandrini devono essere restituiti debitamente ingrassati.
- 10.8 La restituzione integrale del materiale noleggiato deve essere comprovata dal noleggiatore mediante conferma di ricevimento da parte di CK (bolla di restituzione).
- 10.9 Alla conclusione della durata del noleggio il noleggiatore è tenuto a restituire il materiale noleggiato direttamente all'indirizzo menzionato nel contratto (stabilimento CK/deposito CK), salvo diverso accordo contrattuale. Se la restituzione avviene in un altro luogo su indicazione di CK, CK si fa carico dei costi di trasporto dall'indirizzo menzionato nel contratto o dalla filiale più vicina.
- 10.10 Il noleggiatore deve assicurarsi che gli articoli noleggiati dello stesso tipo non vengano mescolati. Qualora gli articoli noleggiati, comprati o di altro tipo vengano mescolati tra loro, il noleggiatore ha l'onere di provare quali sono quelli noleggiati, acquistati e quelli di alta natura.
- 10.11 In caso di dubbio, CK è autorizzata a designare o selezionare tra gli articoli mescolati, a propria scelta, quelli che sono da ritenersi noleggiati e a pretendere la restituzione alla conclusione del rapporto di noleggio.
- 11. Indennizzo danni**
- 11.1 Se il noleggiatore è tenuto all'indennizzo danni per disposizioni di responsabilità di legge o contrattuali per la mancata restituzione del materiale noleggiato subito dopo il completamento della costruzione, in particolare per danni totali o perdita, il danno si calcola nel seguente modo: valore da nuovo del materiale noleggiato secondo il listino CK valido alla data del calcolo del danno meno il 75% dei canoni calcolati e pagati per questo materiale, dove è pattuito che i canoni calcolati e pagati possono essere compensati fino ad un massimo del 50% del valore da nuovo del materiale noleggiato. Le spese logistiche calcolate e pagate come pure i costi di trasporto non vengono rimborsate.
- 11.2 I diritti di noleggio di CK insorti fino alla data dell'evento dannoso sono fatti salvi.
- 12. Fatturazione (noleggio e logistica), pagamento e ritardo nei pagamenti**
- 12.1 I costi di noleggio vengono fatturati mensilmente per il materiale fornito.
- 12.2 I costi per la conservazione e la manutenzione del materiale come pure per le operazioni di carico e scarico presso lo stabilimento/deposito di CK vengono fatturati alla consegna del materiale stesso con l'aggiunta delle spese accessorie. L'ammontare di questi costi è pari al 3% annuo del valore del materiale effettivamente consegnato.
- 12.3 Le fatture di noleggio hanno scadenza a 14 giorni di calendario dal ricevimento della relativa fattura. Base per il calcolo della locazione sono i principi di calcolo riportati alla clausola 1 come pure il listino di CK valido alla data della consegna.
- 12.4 I canoni di noleggio vengono calcolati dopo la scadenza della durata minima di noleggio secondo la clausola 8.1 secondo i giorni di calendario effettivi.
- 12.5 Le fatture di noleggio come pure le prestazioni accessorie non sono scontabili secondo la clausola 2.
- 12.6 In caso di ritardo il noleggiatore è tenuto a pagare interessi di mora pari al 5% annuo (Articolo 104 OR).
- 12.7 Non spettano al noleggiatore diritti di trattenuta a meno che il credito su cui si basa il diritto di trattenuta sia definito legalmente o riconosciuto da CK. In questo caso il diritto di trattenuta è esigibile solo dopo lo scadere di un mese dalla notifica di esercizio da parte del noleggiatore.
- 12.8 La compensazione è possibile unicamente con un credito definito legalmente o riconosciuto dalla società CK.
- 12.9 Il noleggiatore può cedere eventuali diritti di qualsiasi natura nei confronti di CK solo dietro il rispettivo consenso scritto di quest'ultima.
- 13. Risoluzione anticipata del contratto**
- 13.1 CK ha diritto alla risoluzione senza preavviso del contratto e di tutti i contratti in essere con il noleggiatore come pure alla restituzione o ritiro del materiale noleggiato, con tutti i costi a carico del noleggiatore, se quest'ultimo è in ritardo con il pagamento di un intero canone mensile di un contratto, per oltre 14 giorni, se è stata presentata istanza o è stato aperto un procedimento d'insolvenza sul patrimonio del noleggiatore; sono fatti salvi eventuali diritti del curatore secondo l'insolvenza, se il materiale noleggiato è stato impiegato o trattato dal noleggiatore non idoneamente o non secondo le norme indicate da CK, nonostante il sollecito. In presenza di trattamento grossolano non è necessario alcun sollecito.
- 13.2 CK ha il diritto di pretendere anche l'indennizzo danni oltre ai canoni residui.

14. Responsabilità del noleggiatore

- 14.1 Ogni responsabilità contrattuale o extra-contrattuale di CK, in particolare la responsabilità per danni conseguenti o danni indiretti, è esplicitamente esclusa.
- 14.2 L'esclusione di responsabilità non vale per i danni provocati intenzionalmente o per negligenza grave.
- 14.3 Indipendentemente dal fondamento del diritto, CK risponde di danni materiali e patrimoniali come pure di danni alle persone solo per l'ammontare della propria assicurazione di responsabilità aziendale.

15. Responsabilità del noleggiatore

- 15.1 Il noleggiatore è tenuto ad assicurare gli articoli locati mediante la stipula di una adeguata copertura assicurativa contro tutti i rischi assicurabili, in particolare contro il furto, il danneggiamento, l'incendio, l'inondazione ecc. come pure contro la conseguente interruzione d'attività.
- 15.2 Il noleggiatore è tenuto a cedere a CK, in caso di sinistro e dietro richiesta, i diritti nei confronti della propria assicurazione.

D. Condizioni per il montaggio

1. Condizioni generali

- 1.1 Disegni di montaggio
- 1.1.1 Gli schemi di montaggio possono essere preparati dal committente o da CK, dietro incarico separato.
- 1.1.2 Se è previsto un montaggio preliminare, il committente riceve – con un termine adeguato nel rispetto degli interessi del committente stesso e di CK – gli schemi di montaggio prima dell'inizio del montaggio preliminare.
- 1.1.3 Il committente è tenuto a verificare la correttezza di questi schemi con un termine adeguato. Ad avvenuta verifica deve restituire prontamente questi schemi, debitamente controfirmati, a titolo di approvazione a CK.
- 1.1.4 Il committente deve comunicare prontamente a CK se gli schemi di montaggio devono essere modificati secondo le sue aspettative. In mancanza di una tale comunicazione, gli schemi si intendono approvati.
- 1.1.5 Qualora gli schemi vengano preparati dal committente, quest'ultimo deve fornire tutti i dati necessari per la fabbricazione del prodotto finale. Tra questi, oltre alla forma geometrica con tutte le dimensioni del caso, anche i collegamenti costruttivi e statici oltre ai materiali e le caratteristiche di qualità.
- 1.2 Modifiche all'esecuzione
- Se il committente intende modificare gli schemi di montaggio approvati secondo la clausola 1.1 oppure ordina delle variazioni poco prima dell'inizio del montaggio oppure durante il montaggio, CK comunica al committente tempestivamente il costo relativo a tali modifiche e la proroga necessaria. Il committente dovrà confermare questi per iscritto e con sollecitudine, altrimenti CK procederà secondo gli schemi di montaggio originali.
- 1.3 Articoli propri
- 1.3.1 CK non si assume alcuna responsabilità per l'impiego di articoli propri del committente.
- 1.3.2 Gli elementi approntati dal committente devono essere debitamente puliti e funzionanti. In caso contrario, eventuali spese aggiuntive legate ad esempio al controllo e alla selezione sono a carico del committente.
- 1.4 Errori di montaggio
- Al subentrare di errori nel montaggio imputabili a CK sussiste il diritto alla rimozione degli stessi gratuitamente.
- 1.5 Responsabilità
- 1.5.1 CK si assume la responsabilità nei confronti del committente per i vizi provocati in fase di montaggio nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile e per il montaggio stipulata.
- 1.5.2 Sono esclusi i diritti d'indennizzo danni del committente come pure di terzi in seguito ai vizi in fase di montaggio. Questa esclusione della responsabilità non vale per i danni provocati intenzionalmente o per colpa grave.
- 1.6 Termini e scadenze
- 1.6.1 Se vengono fissati di termini per i lavori di montaggio, questi iniziano a decorrere quando il committente ha soddisfatto tutti gli obblighi di cooperazione.
- 1.6.2 Se i termini non vengono rispettati in maniera colposa, il committente è tenuto a fissare per iscritto una proroga adeguata.
- 1.6.3 Allo scadere di tale proroga il committente può recedere dal contratto. Sono esclusi eventuali diritti all'indennizzo del danno dovuto al ritardo, se questi non si basano sul dolo o sulla colpa grave.
- 1.6.4 Eventuali richieste di modifiche successive del committente vengono realizzate a spese dello stesso nell'ambito del possibile e del realizzabile. Queste protraggono i termini secondo le relative ripercussioni.

2. Condizioni speciali per i montaggi nello stabilimento/magazzino di CK

- 2.1 Accettazione
- 2.1.1 Al termine dei lavori di montaggio e dopo la comunicazione di completamento da parte di CK ha luogo con sollecitudine una accettazione formale, la quale avviene nel luogo del montaggio.
- 2.1.2 L'accettazione sarà documentata da debito verbale che verrà firmato dalle parti.
- 2.1.3 Se il committente non rispetta il termine d'accettazione pattuito, le opere di montaggio si intendono accettate se queste sono prive di vizi. Eventuali vizi non sostanziali non sono presi in considerazione.
- 2.2 Operazioni di scarico in cantiere
- 2.2.1 Il materiale premontato presso lo stabilimento o il magazzino di CK deve essere scaricato dal committente in cantiere con particolare cautela impiegando idonei mezzi di fissaggio, al fine di evitare possibili danneggiamenti.
- 2.2.2 Prima delle operazioni di scarico dovrà avvenire un controllo visivo delle merci insieme al vettore al fine di rilevare eventuali danneggiamenti, che dovranno essere documentati, se presenti.
- 2.3 Spedizione ritardata
- 2.3.1 Se il committente non provvede al ritiro della spedizione dei materiali montati alla data pattuita, diviene un creditore moroso, senza ulteriori richieste. In una tale circostanza il committente deve farsi carico soprattutto delle spese supplementari necessarie quali i costi di deposito.
- 2.3.2 Se il materiale premontato viene noleggiato dal committente, il periodo di noleggio decorre al più tardi con l'inizio della mora del creditore.
- 2.3.3 Eventuali deterioramenti della qualità dovuti allo stoccaggio, ad esempio a causa delle intemperie nel caso di casseforme di alto valore, sono in questo caso (clausola 2.3.1) a carico del committente.

3. Condizioni speciali per i montaggi in cantiere

- 3.1 Obblighi di protezione e responsabilità
- 3.1.1 Salvo diversamente pattuito, il committente prende a proprie spese le misure necessarie a tutela delle persone e delle cose sul luogo del montaggio. Il committente risponde del danneggiamento e perdita di elementi ed attrezzature a meno che il danneggiamento e la perdita non siano imputabili allo stesso. Questo vale anche per gli elementi stoccati temporaneamente presso il committente prima della conclusione del montaggio.
- 3.1.2 Le opere di livellamento, definizione degli assi o altri punti fissi dimensionali devono essere eseguite dal committente sul cantiere quando si usano le casseforme per la prima volta.
- Il committente provvede ad eventuali aggiustamenti.
- 3.2 Mezzi ausiliari e attrezzature del cantiere
- 3.2.1 I sistemi di sollevamento quali gru e/o carrelli elevati come pure mezzi di fissaggio e personale vengono approntati e messi a disposizione gratuitamente dal committente conformemente alla sequenza di montaggio e con la portata sufficiente. Eventuali tempi di attesa da parte dei tecnici di CK saranno addebitati.
- 3.2.2 In caso di bisogno, dovranno essere disponibili sistemi radio per poter interagire con l'operatore della gru.
- 3.2.3 Conformemente alla portata dei lavori deve essere riservata una superficie di montaggio idonea e di adeguata grandezza.
- 3.2.4 Nell'area riservata alla gru nella superficie di montaggio deve essere previsto uno spazio di dimensioni adeguate al deposito dei singoli elementi e dei componenti montati.
- 3.2.5 Il committente deve provvedere agli alloggi, ai container per le attrezzature, alla corrente ed acqua di cantiere. Le macerie di cantiere vengono smaltite gratuitamente.
- 3.2.6 I mezzi ausiliari e le attrezzature di cantiere devono essere messi a disposizione da parte del committente gratuitamente.
- 3.3 Accettazione in cantiere
- 3.3.1 Al completamento delle opere di montaggio e dopo la comunicazione di termine lavori da parte di CK ha luogo tempestivamente una accettazione formale, che viene svolta nel luogo del montaggio.
- 3.3.2 L'accettazione deve essere documentata da debito verbale che deve essere firmato dalle parti.
- 3.3.3 Se il committente non rispetta la data d'accettazione/collauda pattuita, le opere di montaggio si intendono accettate e collaudate.
- 3.4 Persone
- CK non si assume alcuna garanzia e responsabilità per il comportamento colposo di persone messe a disposizione dal committente. Tali persone costituiscono personale ausiliario del committente.
- 3.5 Opere di montaggio e smontaggio
- 3.5.1 Le spese relative alle opere di montaggio e smontaggio sono a carico del committente.
- 3.5.2 Tutte le spese di trasporto, i costi per l'impiego delle macchine quali gru ecc. come pure le spese di trasferta sono a carico del committente.

- 3.6 Lavori di direzione
I lavori di direzione vengono computati secondo le tariffe orarie nel rispetto del listino CK più le spese accessorie (spese di trasferta inclusi costi di pernottamento e vitto).
- 3.7 Spese supplementari
- 3.7.1 In caso di interruzione delle opere di montaggio per circostanze costruttive, organizzazione del cantiere o altre situazioni dovute al committente, le spese supplementari necessarie saranno rimborsate separatamente, al costo.
- 3.7.2 Lo stesso vale per le spese, in particolare per servizi di montaggio modificati come pure per difficoltà non prevedibili, che rientrano nell'ambito di responsabilità del committente.

E. Condizioni per l'elaborazione tecnica e istruzioni

1. Elaborazione tecnica

- 1.1 Prestazioni ingegneristiche e statiche
I costi per le prestazioni ingegneristiche come i calcoli statistici e i servizi di pianificazione sono a carico del committente.
- 1.2 Responsabilità per le prestazioni ingegneristiche e statistiche
- 1.2.1 CK si assume la responsabilità nei confronti del committente per le prestazioni ingegneristiche e statiche che deve fornire in presenza di danni diretti in cantiere. L'indennizzo danni avviene nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile stipulata come pure della relativa copertura.
- 1.2.2 Sono esclusi diritti d'indennizzo del committente come pure di terzi in seguito a tali danni in cantiere. Questa esclusione di responsabilità non si applica per i danni intenzionali o dovuti a colpa grave.

2. Istruzioni del committente

- 2.1 Ambiti di responsabilità
- 2.1.1 Solo nella misura espressamente pattuita a livello contrattuale, CK si fa carico di istruire gli operatori del committente menzionati da quest'ultimo a cura di un proprio tecnico/capo montatore.
- 2.1.2 Il committente risponde del rispetto di tutte le norme di sicurezza e del montaggio.
- 2.1.3 Il committente deve provvedere a tutti i presupposti necessari per l'esecuzione dei servizi commissionati a CK, in particolare deve ottenere le autorizzazioni di legge necessarie.
- 2.2 Compiti del tecnico/capo montatore di CK
- 2.2.1 Il capo montatore di CK fornisce le istruzioni per un corretto assemblaggio e impiego dei prodotti di CK, solitamente sulla base di uno schema di montaggio. Il montaggio rientra nell'ambito di responsabilità del committente.
- 2.2.2 Il capo montatore deve poter fare riferimento ad un capo cantiere responsabile e deve essere affiancato da personale tecnicamente idoneo. La lingua in cui vengono fornite le istruzioni è il tedesco salvo diverso accordo espresso per iscritto al momento della stipula del contratto.
- 2.2.3 Il capo montatore di CK non dispone di alcun potere d'istruzione nei confronti del personale del cantiere; pertanto, non è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro come pure degli aspetti importanti e rilevanti per la sicurezza e dell'impiego di mezzi quali gru e carrelli elevatori.
- 2.2.4 Il capo montatore di CK non risponde delle scadenze tanto meno della capacità funzionale e d'impiego del materiale proprio del cliente.
- 2.2.5 Anche qualora venga impiegato un capo montatore di CK il committente è responsabile del monitoraggio dei collegamenti ed attacchi costruttivi e statici necessari.
- 2.3 Orari di lavoro, Corrispettivo
- 2.3.1 Gli orari di lavoro dei dipendenti di CK si basano sugli accordi contrattuali validi per CK. I tempi di lavoro e trasferta vengono fissati su appositi rendiconti che devono essere controfirmati dal committente.
- 2.3.2 Il corrispettivo viene fatturato al committente alle tariffe orarie pattuite più eventuali supplementi per ore di straordinario, lavoro notturno o a turni, salvo diverso accordo a questo proposito. L'elenco delle tariffe per supplementi ed ore viene fornito al committente da CK dietro sua richiesta, gratuitamente.
- 2.3.3 Le tariffe orarie si intendono al netto di eventuali spese di diarie, costi di pernottamento, costi di viaggio, trasporto di attrezzi e bagagli.
- 2.4 Verbale
Ad avvenuta istruzione e formazione da parte del capo montatore di CK il direttore lavori deve firmare il verbale d'istruzione confermando, così facendo, il regolare e completo adempimento del contratto.

II. Condizioni di vendita di CK per la costruzione tecnica di ponteggi

1. Validità

- 1.1 Le condizioni di vendita di CK per la costruzione tecnica di ponteggi corrispondono alle „Condizioni contrattuali speciali della SGUV Schweizerischer Gerüstbau-Unternehmer Verband/Associazione elvetica dei fabbricanti di ponteggi” e costituiscono parte integrante del contratto tra la società Conrad Kern Ticino SA (CK) e il cliente.
- 1.2 Le condizioni di vendita del cliente non hanno alcuna validità. Vengono confutate. Hanno validità solo se riconosciute per iscritto da CK e in tali circostanze sono da considerarsi secondarie.
- 1.3 Fin dove dalle condizioni di seguito riportate o dalla natura particolare del mandato non risulta nulla di diverso, si applicano la norma SIA 118/222 “Condizioni generali relative ai ponteggi” (2012) e la norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione” (2013) come parti integranti al contratto.

2. Oggetto del contratto

- 2.1 Ambito della prestazione
L'ambito della prestazione risulta dall'offerta dell'imprenditore del ponteggio accettata dalla CK. Se nell'offerta si fa riferimento a posizioni del Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN 114) del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione CRB (in particolare utilizzando i relativi numeri CPN), ma ciononostante sussistono dubbi in riferimento a singole posizioni, si deve partire dal principio che le posizioni hanno lo stesso significato che risulta dal contesto generale del Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN 114).

2.2 Definizioni

Le prestazioni menzionate nell'art. 2.2 della norma SIA 118/222 sono comprese nel prezzo anche senza specifica descrizione. I termini ivi utilizzati sono da intendersi come segue:

–“Ancoraggio nel calcestruzzo o nella muratura”: si parte da ancoraggi resistenti alla trazione e alla pressione, come impiegati di regola (ancoraggio normale = tassello sintetico senza vite [max. Ø 12 mm] nel calcestruzzo o muratura, con un bullone a occhiello di max. 300 mm di lunghezza).

–“Trasporto al luogo di utilizzazione fino a 30,0 m” / “Trasporto fino a 30,0 m in caso di spostamento del ponteggio”: Nei 30,0 m è calcolata la distanza totale del trasporto, cioè sia il percorso in piano (direzione orizzontale) sia il percorso in altezza (direzione verticale).

–“Collocazione presso ogni accesso e salita di cartelli con l'indicazione del relativo carico utile e del divieto di accesso alle persone non autorizzate”: la collocazione dei cartelli indicatori presso l'accesso e la salita è necessaria solo a livello del ponte inferiore (accesso da terra).

–“Produzione di una prova di portata”: la prova di portata del ponteggio nel modello regolare è data conformemente dalle istruzioni di montaggio e d'uso della CK. La prova di portata in tali casi avviene tramite la conferma che il ponteggio è stato innalzato secondo le istruzioni di montaggio e d'uso della CK.

Per il resto le seguenti prestazioni, non menzionate nell'art. 2.2 della norma SIA 118/222, sono comprese nei prezzi unitari:

–sorveglianza dei lavori da eseguire per il ponteggio secondo l'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) e l'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPi);

–il controllo una tantum del corretto montaggio dei ponteggi e della loro capacità di funzionare alla perfezione.

Le prestazioni menzionate nell'art. 2.3 della norma SIA 118/222 non sono comprese nei prezzi unitari. I termini ivi utilizzati sono da intendersi come segue:

–“Chiusura di tutti i punti di ancoraggio”: la CK non è competente per la chiusura dei punti di ancoraggio. Se, ciò nonostante, la CK è incaricata della chiusura dei punti di ancoraggio, nei limiti ammessi dalla legge è esclusa qualunque sua responsabilità per la chiusura difettosa dei punti di ancoraggio.

–“Danni elementari”: tutti i danni al ponteggio o a suoi componenti derivanti da influssi dell'ambiente e forza maggiore (in particolare raffiche di vento da 75 km/h e oltre, terremoto, inondazione, alluvione, grandine, valanga, coltre di neve, caduta di massi, pietrisco, smottamento).

–“Completamenti dell'impalcatura”: per “completamenti dell'impalcatura” si intendono anche ancoraggi aggiuntivi che per esempio devono essere applicati quando i montacarichi non sono ancorati direttamente nel calcestruzzo o nella muratura ma vengono fissati al ponteggio.

–“Pulizia dei ponteggi sporchi”: i ponteggi si intendono “sporchi” in particolare quando le loro condizioni non corrispondono alle raccomandazioni di pulizia pubblicate dalla SISF. La CK non è tenuta a smontare e riprendersi un ponteggio sporco fino a quando questo non viene pulito a spese del committente. Se la CK smonta ugualmente un ponteggio sporco, il committente paga i costi della pulizia a terra.

I prezzi unitari non prevedono i costi di utilizzo dei ponteggi per usi diversi da quelli edili (come, ad esempio, l'utilizzo come superficie pubblicitaria). Nel caso in cui venisse tuttavia utilizzato per un uso speciale dovrà essere previsto un compenso adeguato. Nel caso in cui venisse utilizzato come superficie pubblicitaria, il compenso sarà di almeno il 15% degli introiti pubblicitari.

3. Prezzi e condizioni

- 3.1 Disposizioni sulle misurazioni
Le disposizioni sulle misurazioni sono regolate nella norma SIA 118/222 (art. 5.2). Le prescrizioni sulle misurazioni secondo la norma SIA 118/222 si applicano anche quando l'ambito della prestazione non è stato stabilito sulla base del CPN 114.
- 3.2 Lavori a regia
I lavori che sono da retribuire in base al dispendio vengono fatturati secondo le tariffe in vigore della SISP o delle associazioni regionali. Lo stesso vale per le spese aggiuntive che la CK deve sostenere perché il committente non adempie gli obblighi (cfr. art. 1.3.1 norma SIA 118/222).
- 3.3 Modifiche del prezzo di materiali e dei salari
Se e in quale misura il compenso in caso di variazione delle stime dei costi salariali o dei prezzi rispetto alla base di calcolo iniziale (calcolo del rincaro) deve essere modificato al rialzo o al ribasso dipende dai relativi accordi tra i contraenti.
- 3.4 Modalità di pagamento
Se le prestazioni della CK sono da retribuire secondo prezzi fissi (prezzi unitari, a forfait o globali), la CK al momento della consegna del ponteggio ha diritto all'80% dell'intero compenso stabilito secondo prezzi fissi. Dopo lo smontaggio e la rimozione del ponteggio, la CK ha diritto al rimanente 20% di tale compenso (cfr. art. 146 norma SIA 118).
Se il noleggio del ponteggio non è compreso nei prezzi fissi, il committente deve provvedere mensilmente al pagamento anticipato.
I ponteggi non sono componenti permanenti della costruzione, perciò la trattenuta a garanzia (ai sensi degli artt. 149 – 152 della norma SIA 118) per i lavori da eseguire per il ponteggio non si applica.

4. Termini

- 4.1 Se le parti non hanno pattuito un diverso accordo espresso, il cliente deve comunicare alla CK
- L'inizio del montaggio almeno due settimane prima.
- L'inizio dello smontaggio almeno una settimana prima.

5. Consegna del ponteggio

- 5.1 La CK notifica al committente l'avvenuto completamento del ponteggio o delle sue parti agibili. La notifica può avvenire per posta, email. Al momento della ricezione di tale notifica, il ponteggio si intende consegnato al committente. Con ciò il ponteggio passa sotto la custodia del committente.
- 5.2 Il ponteggio o parti di esso si considerano consegnati anche quando il committente o terzi (con il suo consenso) iniziano a utilizzare il ponteggio o parti di esso, anche senza una notifica come da art. 5.1.
- 5.3 Sia il committente sia la CK possono richiedere una prova comune di collaudo del ponteggio, che deve avvenire non più tardi del giorno lavorativo successivo a quello della consegna. Se una parte trascura di partecipare alla prova comune di collaudo, l'altra parte effettua la prova da sola. In mancanza di controprova, il verbale di accettazione redatto in tale occasione è considerato esatto. Ciascuna delle parti riceve un esemplare del verbale di accettazione.
- 5.4 Gli artt. 158 – 164 della norma SIA 118 („Accettazione“) non si applicano.
- 5.5 Nel caso il ponteggio venga spostato si applicano per analogia gli artt. 5.1. – 5.4.

6. Utilizzo

- 6.1 Il committente si assicura che il ponteggio sia utilizzato in modo appropriato e scrupoloso, e precisamente osservando tutte le istruzioni d'uso trasmesse dalla CK e le disposizioni cautelative di diritto pubblico.
- 6.2 Il committente provvede alla pulizia del ponteggio e ne controlla le condizioni regolarmente. Eventuali difetti o danni al ponteggio devono essere notificati alla CK immediatamente dopo la loro scoperta. Il committente si assicura che il ponteggio difettoso non venga utilizzato.
- 6.3 Modifiche, completamenti, riparazioni, eliminazione di danni elementari sul ponteggio e/o rivestimenti possono essere effettuati solamente dalla CK. Tali lavori vengono retribuiti secondo dispendio.
- 6.4 Rivestimenti temporanei come protezioni contro le intemperie, la polvere, chiusure nel caso di gallerie di protezione per pedoni ecc. devono essere efficaci con le normali condizioni meteorologiche. Tuttavia, non possono essere viste come sostituzione di una installazione fissa. In caso di sollecitazione eccessiva (forte pioggia, vento ecc.) non può essere garantita una protezione completa.
- 6.5 La sicurezza del ponteggio non è garantita nel caso in cui venga utilizzato per altri scopi da quelli edili. Nel caso in cui venisse concordato espressamente un uso particolare con la CK (per esempio come superficie pubblicitaria), quest'ultimo dimensionerà il ponteggio in modo adeguato all'uso specifico (ad esempio superficie di attacco del vento in caso di pubblicità sui ponteggi più grandi).

7. Responsabilità

- 7.1 La CK risponde del totale adempimento del contratto ricevuto, in particolare dell'esecuzione a regola d'arte e dell'eventuale eliminazione di difetti sul ponteggio puntualmente notificati.
- 7.2 La CK non risponde di danni a persone e/o a cose derivati a seguito di modifiche contrarie ai termini del contratto apportate da terzi al ponteggio o di utilizzo improprio o contrario alle prescrizioni. Il committente indennizza il ponteggiatore

qualora questi debba rispondere a terzi per danni imputabili a un utilizzo improprio del ponteggio, contrario ai termini del contratto o contrario alle prescrizioni.

- 7.3 Mentre il ponteggio è sotto la custodia del committente, questi risponde verso la CK per danni elementari e danneggiamenti al ponteggio causati da lui stesso o da terzi.
- 7.4 Se i ponteggi devono essere appoggiati su tetti, tetti spioventi ecc. non è possibile evitare completamente danni alla superficie di appoggio nonostante una copertura di protezione appropriata. Per i danni alle superfici di appoggio la responsabilità della CK non sussiste. Il committente indennizza la CK se terzi, in particolare i proprietari delle superfici di appoggio, rendono la CK responsabile di danni alle stesse. La verifica e la garanzia della portata delle superfici di appoggio spettano al committente.

8. Direttive CFSL e Ordinanza sui lavori di costruzione

- 8.1 La CK osserva le prescrizioni di diritto pubblico sulla prevenzione degli infortuni - soprattutto anche i relativi prospetti tecnici, liste di controllo e bollettini d'informazione della SUVA. L'appropriato utilizzo del ponteggio conformemente alle prescrizioni non rientra nell'ambito di responsabilità la CK. Il committente segnala la CK vincoli amministrativi o altre restrizioni riguardanti il ponteggio.
- 8.2 La CK indica con un apposito pannello la classe di carico, il nome dell'impresa nonché il divieto di accesso al ponteggio da parte di persone non autorizzate.

9. Autorizzazioni particolari / Osservanza delle norme sulla sicurezza

- 9.1 Se i lavori oggetto del contratto d'opera condizionano l'utilizzo di proprietà pubbliche o private (terreno e suolo, edifici), il committente deve procurarsi in anticipo le necessarie autorizzazioni. La CK può presupporre, anche senza verificare dette autorizzazioni, che l'innalzamento del ponteggio nel luogo indicato dal committente sia permesso.
- 9.2 Se le autorizzazioni mancano, in caso di rischi per la sicurezza o se non è possibile osservare le prescrizioni di diritto pubblico, la CK non ha l'obbligo di adempimento del contratto e non finisce in mora.

10. Diritto applicabile e foro competente

- 10.1 Si applica il diritto svizzero. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni (CISG) è esclusa.
- 10.2 Per controversie relative al contratto tra la CK e il committente sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari presso la sede della CK. Per misure preventive e domande di iscrizione di un diritto di pegno dell'artigiano edile tale competenza non è esclusiva ma vale in aggiunta ad altri fori competenti previsti dalla legge.

Conrad Kern Ticino SA

In Bola 5
CH-6705 Cresciano

Telefono: +41 91 863 36 86
Internet: www.ckticino.ch
Numero IVA: CHE-287.042.674 IVA
Sede sociale: Cresciano
Forma giuridica: Società anonima (SA)
Capitale nominale: CHF 100'000.00
Iscrizione azienda: CH-501.3.023.390-6

Settore: Produzione, vendita e noleggio di sistemi di casseforme e ponteggi più accessori e servizi collaterali come pure la costruzione di ponteggi

DSG: CONRAD KERN TICINO SA prende sul serio la protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali avviene in conformità con la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e la relativa Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa), nelle loro versioni attualmente vigenti, in combinazione con l'Informativa sulla Privacy della Società.